

Spese extra figli separati: chi paga? Le nuove regole

LINK: https://www.laleggepertutti.it/733272_spese-extra-figli-separati-chi-paga-le-nuove-regole



Spese extra figli separati: chi paga? Le nuove regole 18 Luglio 2025 | Autore: Angelo Greco Richiedi una consulenza ai nostri professionisti 'C'è da pagare la gita scolastica', 'Bisogna comprare gli occhiali nuovi a nostro figlio', 'Vorrei iscriverlo a un corso di inglese'. Per i genitori separati, queste frasi, comunicate via chat o al telefono, sono spesso l'inizio di un'estenuante discussione: è una spesa necessaria? Chi decide? E, soprattutto, chi paga? La gestione delle spese straordinarie per i figli è una delle principali fonti di conflitto per le coppie che non vivono più insieme, un terreno minato di dubbi e recriminazioni. Per porre fine a queste continue battaglie e fornire uno strumento chiaro a genitori, **avvocati** e giudici, il sistema giudiziario **milanese** (che comprende Corte d'appello, Tribunale, **Ordine degli avvocati** e Osservatorio sulla giustizia civile) ha varato delle nuove e dettagliate linee guida. Se

anche tu ti stai chiedendo chi paga le spese extra figli separati, questo nuovo protocollo offre un vero e proprio 'manuale di istruzioni', stabilendo quali spese richiedono un accordo, quali no, e introducendo nuove regole procedurali per semplificare la vita ed evitare liti. Al termine di questo articolo troverai una interessante e utile tabella sulle spese straordinarie che potrà esserti d'aiuto nei momenti di perplessità. Indice Quali sono le spese 'straordinarie' per i figli e come si distinguono da quelle 'ordinarie'? Quali spese straordinarie richiedono l'accordo preventivo di entrambi i genitori? Per quali spese straordinarie non è necessario un accordo preventivo tra i genitori? Come funziona la regola del 'silenzio-assenso' per le richieste di rimborso? Quali regole per le spese straordinarie costose? Regole per le spese relative ai figli con disabilità Quali sono le spese 'straordinarie' per i figli e come si

distinguono da quelle 'ordinarie'? Prima di tutto, è fondamentale capire la differenza tra spese ordinarie e straordinarie. Le spese ordinarie sono quelle coperte dall'assegno di mantenimento mensile versato dal genitore non collocatario. Includono tutte le esigenze quotidiane e prevedibili del minore. Le nuove linee guida **milanesi** chiariscono che in questa categoria rientrano: vitto e concorso alle spese di casa; abbigliamento (inclusi i normali cambi di stagione); cancelleria scolastica di base; medicinali da banco e di uso comune; spese per le normali attività ricreative. Le spese straordinarie sono tutti quegli esborsi che, per la loro natura imprevedibile, eccezionale o per il loro importo, non rientrano nella normale prevedibilità della vita quotidiana del minore. Ed è qui che le nuove linee guida intervengono con grande dettaglio, operando un'ulteriore, fondamentale distinzione. Quali spese straordinarie richiedono l'accordo preventivo di

entrambi i genitori? Le linee guida **milanesi** del 2025 individuano una serie di spese che, per la loro importanza e il loro impatto economico e decisionale, richiedono il consenso preventivo di entrambi i genitori. Procedere unilateralmente senza un accordo espone al rischio di non vedersi rimborsata la propria quota. In questa categoria rientrano: Spese mediche: visite specialistiche private non urgenti; cure dentistiche, apparecchi ortodontici; acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. trattamenti sanitari non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole e università private; gite scolastiche con pernottamento, sia in Italia che all'estero; corsi di recupero e lezioni private; master e corsi post-universitari, anche per i figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti; spese per l'alloggio in studentati o appartamenti per i figli universitari fuori sede. Spese extrascolastiche e ricreative: acquisto di smartphone, personal computer e tablet; acquisto di uno scooter (o motorino), con relative spese di bollo e assicurazione; corsi di lingue o di musica; stage formativi e viaggi studio; vacanze trascorse all'estero

senza i genitori; iscrizione a gare e tornei sportivi che comportino trasferte. Per quali spese straordinarie non è necessario un accordo preventivo tra i genitori? Per semplificare la vita quotidiana e ridurre i motivi di litigio, le linee guida individuano anche una serie di spese che, pur essendo straordinarie, non richiedono un accordo preventivo. Il genitore che le sostiene ha diritto al rimborso pro quota dall'altro, senza dover chiedere il permesso prima. Tra queste troviamo: i libri di testo scolastici; la mensa scolastica; il trasporto pubblico (es. l'abbonamento alla metro o all'autobus); il servizio di pre-scuola e post-scuola (il cosiddetto 'tempo prolungato'); il centro estivo; l'acquisto di una calcolatrice scientifica per le scuole superiori; le spese mediche urgenti o quelle per cui si è già ottenuto il consenso in passato (es. un ciclo di visite di controllo dopo un primo ciclo già concordato). Come funziona la regola del 'silenzio-assenso' per le richieste di rimborso? Questa è una delle novità procedurali più significative introdotte dalle linee guida di **Milano** per snellire il processo ed evitare i 'muri di gomma'. La procedura da seguire è la seguente: il genitore che ha intenzione di sostenere una spesa

straordinaria che richiede il consenso (quelle del primo elenco) deve inviare una richiesta scritta all'altro genitore, illustrando la natura della spesa; l'altro genitore ha dieci giorni di tempo per manifestare, sempre per iscritto, il proprio dissenso motivato. Non basta dire 'no', bisogna spiegare perché si è contrari; se entro dieci giorni non arriva alcuna risposta o alcun dissenso motivato, il silenzio viene considerato come un assenso a tutti gli effetti. Una volta sostenuta la spesa, il genitore che ha pagato ha trenta giorni di tempo per inviare all'altro la relativa documentazione (fatture, ricevute), con una modalità che possa provare l'avvenuta ricezione (ad esempio, una PEC o una raccomandata). A quel punto, l'altro genitore ha quindici giorni di tempo dalla richiesta per versare la sua quota di rimborso. CATEGORIA 2017 2025
NOTA Ambito applicazione Figli minori e maggiorenni non indipendenti + Figli con disabilità Estensione significativa Mensa scolastica Inclusa nell'assegno ordinario Spesa extra senza preventivo accordo Spostamento importante Assegni familiari Disciplina specifica presente Disciplina eliminata Semplificazione Supporto psicologico Non

menzionato Spesa extra con preventivo accordo Novità rilevante Babysitter Con preventivo accordo Senza preventivo accordo (fino scuola media) Semplificazione Dispositivi elettronici Solo PC/tablet scolastici + Cellulare e dispositivi (con accordo) Adeguamento tecnologico Figli disabili Non contemplati Sezione dedicata completa Innovazione normativa Spese elevate Non regolamentate Soglia 10% reddito mensile Nuova tutela Modalità rimborso Raccomandata o email Modalità idonea a comprovare ricezione Flessibilizzazione Quali regole per le spese straordinarie costose? Per evitare che un solo genitore debba anticipare somme molto elevate, le linee guida introducono un meccanismo di pagamento diretto. La regola è la seguente: Se una singola spesa straordinaria per il minore supera il 10 per cento del reddito mensile netto di uno dei due genitori, entrambi sono tenuti a sostenerla direttamente, versando la propria quota (nella percentuale stabilita dal giudice o concordata) direttamente al fornitore del bene o del servizio (es. alla scuola, al medico, all'agenzia di viaggi). I genitori devono pagare la retta di una scuola privata

di 400 euro. Il reddito netto mensile di uno dei due è di 1.800 euro. Il 10% del suo reddito è 180 euro. Poiché la spesa di 400 euro è superiore a 180 euro, entrambi i genitori dovranno versare la loro quota (ad esempio, 200 euro a testa se la ripartizione è al 50%) direttamente alla segreteria della scuola. Regole per le spese relative ai figli con disabilità Una novità di grande civiltà, introdotta per adeguarsi alla nuova normativa sull'inclusione (decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024) riguarda una apposita sezione delle predette tabelle dedicata ai figli con disabilità. Queste stabiliscono che, per una serie di spese fondamentali, non è necessario il previo accordo tra i genitori. Si tratta di beni e servizi considerati essenziali per garantire la migliore qualità di vita possibile al minore. Tra questi rientrano: beni e servizi di prevenzione, cura e riabilitazione; presidi per la deambulazione (carrozzine, deambulatori, ecc.); assistenza domiciliare; veicoli modificati per il trasporto del disabile; acquisto e mantenimento di cani-guida.